### **REGIONE PIEMONTE**



# CITTA' DI VERCELLI

# PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE SEMPLIFICATA

art. 17bis Legge Regionale n.56/77 e s.m.i.
DETERMINATA DAL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA
RELATIVA AL "CANALE SCOLMATORE DI VERCELLI"

# VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA'

(D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Allegato 1 punto 2)

# DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA

novembre 2023

a cura del

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE con la collaborazione dell'Ing. Chiara Maffei

PROGETTO PRELIMINARE	
Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. in data	Il Sindaco
Il Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche Arch. Liliana PATRIARCA	
	Il Segretario Generale

# **INDICE**

1.	PREMESSA	3
2.	INTRODUZIONE	7
	2.1 La Relazione Tecnica: finalità, struttura, contenuti	7
	2.2 Definizione dei soggetti coinvolti nel procedimento	7
3.		
4.	IL P.R.G. VIGENTE	14
	4.1 LA VARIANTE SEMPLIFICATA IN PROGETTO: CONTENUTI PRINCIPALI ED OBIETTIVI	
	4.1.1 I contenuti della Variante Semplificata in progetto	15
	4.1.2 Gli obiettivi della Variante Semplificata in progetto	
5.		
	EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLA	
	VARIANTE SEMPLIFICATA	
	5.1 Considerazioni in merito alle modifiche di tracciato	17
	5.2 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	24
	5.2.1 IL Piano Paesaggistico Regionale	
	5.2.1 IL Piano Territoriale Provinciale	
	5.3 Considerazioni complessive in merito alla verifica	
6		49

### 1. PREMESSA

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vercelli (P.R.G.C.) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 18-2704 del 12/10/2011 e pubblicato sul BUR n.42 del 20/10/2011. Successivamente è stato integrato con le modifiche apportate dai seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 18/12/2013 Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 13/04/2017 Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.126 in data 25/10/2018 Aggiornamento degli elaborati cartografici e normativi del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera h) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 in data 27/11/2019 Aggiornamento degli elaborati cartografici del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 in data 29/10/2020 Aggiornamento degli elaborati cartografici e normativi del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera h della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 08/04/2021 Aggiornamento degli elaborati cartografici e normativi del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera h della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 30/03/2023 Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 8 della Legge 167/1962 e s.m.i.

Il territorio comunale di Vercelli è caratterizzato, oltre che dal percorso del Fiume Sesia, da una rete diffusa rete di canali irrigui che attraversano anche l'area urbana edificata. Il reticolo idrografico, quindi, determina una carta di assetto idrogeologico "condizionante per la città".

La gestione dei canali irrigui afferenti al territorio comunale di Vercelli è di competenza delle associazioni irrigue Est Sesia e Ovest Sesia ed in particolare da quest'ultima dipende la corretta regimazione delle acque che attraversano il centro urbano, soprattutto in occasione delle ondate di piena dei canali.

In data 28.02.2000 il Comune di Vercelli e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia hanno sottoscritto un Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli tuttora valido in relazione alle finalità da conseguire, anche con lo scopo di progettare e realizzare lo scolmatore delle acque.

Il P.R.G.C. vigente prevede sugli Elaborati grafici di Piano, sulle Tav. 7.1, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 12.1 e 12.2, il tracciato dello scolmatore riportando, per il pianificato progetto, un percorso che sfrutta i canali irrigui già esistenti e riportando una fascia di rispetto relativa alle sezioni idrauliche correnti e non calibrata sulla futura sezione idraulica dell'opera strategica.

Le Norme di attuazione del Piano, prevedendo possibili modifiche di tracciato e di sezione derivanti dallo sviluppo ingegneristico del progetto di salvaguardia idrogeologica dello scolmatore, contengono l'art. 7.3 Interventi delle pubbliche amministrazioni prevede che riporta "Le grandi opere infrastrutturali poste tra gli obiettivi specifici del P.R.G.C., per cui è necessario in relazione alla loro strategicità- il coinvolgimento di diversi enti ed il suo cui tracciato non

risulta già individuato cartograficamente, saranno approvate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 08/06/2001, n.327".

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014 veniva istituita la "Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche" e, con Legge 11 novembre 2014, n. 164 venivano programmate e stanziate, a partire dall'annualità 2015, risorse destinate al finanziamento di interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. Allo scopo, l'Amministrazione comunale, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 356 del 14.11.2014 e n. 409 del 15.12.2014, ha approvato le istanze per la richiesta di finanziamento a valere su "Fondi stanziati per la mitigazione del rischio idraulico nelle Aree Urbane e metropolitane attraverso Italia Sicura - Struttura di missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Al contempo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 27.11.2014 è stato approvato il Progetto Preliminare di "Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli", ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., redatto in collaborazione con Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, e con nota prot. n. 51438 in data 15.12.2014 è stata presentata l'istanza di finanziamento a valere sui fondi Ministeriali per "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle Aree Urbane e metropolitane - D.L. 133/2014" sulla piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale Difesa del Suolo) a cura della Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Pianificazione, Difesa del Suolo e Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe.

A seguito dell'approvazione del D.P.C.M. 28 maggio 2015 "Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n. 56479 in data 27.12.2016, ha richiesto di integrare i documenti già inseriti nel data base ReNDiS sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 28 maggio 2015 nonché della D.G.R. n. 79-2777 del 29.12.2015 "DPCM 28 maggio 2015, disposizioni organizzative e funzionali agli uffici regionali competenti in tema di difesa dell'assetto idrogeologico e difesa del suolo. Modalità di gestione delle richieste di finanziamento ordinarie" e della successiva D.D. n. 767 del 05.04.2016 "DPCM 28 maggio 2015 e DGR n. 79-2777 del 29/12/2015. Specificazioni relative ai contenuti tecnici dei progetti al fine del loro inserimento nella piattaforma Rendis-web: Definizione della documentazione progettuale minima (Annesso 1); Sintesi dei dati progettuali richiesti (Annesso 2)" del Direttore regionale OOPP, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, al fine di riformulare la domanda di finanziamento.

Pertanto, con D.D. n. 679 in data 07.03.2018 del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche del Comune di Vercelli è stato affidato l'incarico per l'"Aggiornamento del quadro del dissesto connesso alla rete idrografica naturale ed artificiale nell'area vasta del territorio comunale di Vercelli finalizzato alla realizzazione dello scolmatore di Vercelli", e con D.G.C. n. 125 in data 12.04.2018 è stato approvato in linea tecnica il "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli – Rev. 1 – Marzo 2018" sulla base del "Progetto Aggiornamento del quadro del dissesto connesso alla rete idrografica naturale ed

artificiale nell'area vasta del territorio comunale di Vercelli finalizzato alla realizzazione dello scolmatore di Vercelli", che estende il lotto di intervento sino al raggiungimento del Naviglio di Ivrea.

Considerato che nei giorni 2-3 ottobre 2020 il territorio di Vercelli è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che ha determinato l'esondazione del fiume Sesia di conseguenza ciò ha portato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, provocando movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete di servizi essenziali, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22.10.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10.11.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle provincie interessate e con ordinanza commissariale n. 1/A18.00 A/710 in data 11.11.2020 e n. 4/A18.00 A/710 del 21.01.2021 sono stati individuati i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e perimetrati su confini comunali ai fini di misure di sostegno.

Successivamente con D.P.C.M. 27 settembre 2021, pubblicato in G.U. il 15.11.2021, "Aggiornamento dei criteri, delle modalità' e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", abrogando il D.P.C.M. 28 maggio 2015, sono stati fissati nuovi criteri, modalità e procedure per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con coordinamento e supervisione del Ministero della Transazione Ecologica, impegnando inoltre le Regioni, entro i sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate, seguendo le procedure e le modalità di cui all'allegato I.

I contenuti del sopracitato D.P.C.M. e l'individuazione del territorio di Vercelli tra le aree colpite da eventi calamitosi recenti, hanno quindi condotto all'aggiornamento della documentazione finalizzata alla compilazione delle schede ReNDiS, seguendo le procedure e le modalità di cui all'allegato I del D.P.C.M. 27.09.2021, ed all'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, già approvato con D.G.C. n. 125 in data 12.04.2018, introducendo le modifiche necessarie finalizzate alla coerenza con la nuova normativa e ad assicurare il conseguimento del pubblico interesse, rappresentato dal miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del territorio e lo smaltimento di tutte le acque provenienti dai territori a sud-ovest nelle condizioni ottimali attraverso limitate migliorie di tracciato.

Con D.G.C. n. 184 del 09.05.2022 è stato, quindi, approvato il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli - Aggiornamento ai sensi del D.P.C.M. 27.09.2021", successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 45 del 19.05.2022, e poiché il tracciato dello scolmatore definito dal PFTE approvato si discosta, seppur in minima parte, dal tracciato indicato nel P.R.G. della Città di Vercelli, sono state contestualmente avviate le azioni amministrative tese all'adeguamento del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 bis, c.6 della L.R. 56/1977, in applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", dando mandato al Settore competente per la predisposizione degli elaborati e all'attivazione del procedimento ai sensi dell'art. 17 bis, c.6 della L.R. 56/1977 e s.m.i. determinato da progetto di opera pubblica, avviando contestualmente la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale

Strategica, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 17bis, coordinata con la verifica di assoggettabilità alla VIA del PFTE ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il progetto di opera pubblica, che si discosta per brevi tratti dal tracciato riportato sugli elaborati grafici di Piano, introduce vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il ricorso alla <u>variante semplificata al piano urbanistico</u>, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti dello stesso D.P.R.

La normativa urbanistica regionale disciplina all'art. 17bis che introduce al comma 6 della L.R. 56/7 le norme finalizzate alla variante urbanistica eventualmente necessaria alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Lo stesso art. 17 bis al comma 8 prevede che <u>le varianti semplificate siano soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS e, nel caso in cui il PRGC oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS come nel caso in questione, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS siano limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.</u>

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 è stato approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), e pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19/10/2017, e, come previsto dall'art.46 delle norme di attuazione dello stesso Ppr, entro 24 mesi dalla data di approvazione, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale sono chiamati ad adeguarsi al Piano paesaggistico. Successivamente, con apposito Regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. n. 4/R del 22.03.2019, Regione Piemonte ha dettagliato le modalità per garantire l'adeguamento e la coerenza degli strumenti di pianificazione. Dalla data dell'entrata in vigore del Ppr non è, quindi, possibile procedere all'adozione di varianti generali o revisioni agli strumenti urbanistici che non siano comprensive dell'adeguamento al Ppr, e, per le varianti di rango inferiore, quale la variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis, la documentazione progettuale deve dimostrare il rispetto dei contenuti del Ppr stesso, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B allo stesso regolamento, ai sensi dell'art. 11 comma 5. La presente relazione richiama, quindi, lo specifico allegato B predisposto tenendo conto di tale prescrizione normativa.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 11 comma 8 dello stesso regolamento, il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti strutturali, oltre che per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice, esprimendosi in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr, inviando il proprio contributo per conoscenza anche alla Provincia.

Il provvedimento di approvazione delle varianti dovrà dichiarare espressamente il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46 -Adeguamento al Ppr, comma 9, delle NdA.

### 2. INTRODUZIONE

### 2.1. La Relazione Tecnica: finalità, struttura, contenuti

Il presente documento permette di avviare la fase di **verifica preventiva di assoggettabilità** alla valutazione ambientale strategica della Variante Semplificata art. 17bis del P.R.G.C. vigente del Comune di Vercelli, al fine di accertare preliminarmente, nelle fasi iniziali di redazione della stessa, la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti dall'attuazione delle previsioni della Variante.

Come indicato nell'Allegato I "La verifica preventiva" alla D.G.R. 09.07.2008, n. 12-8931 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi", la relazione tecnica detta "Documento Tecnico di Verifica" qui predisposta illustra in modo sintetico i contenuti principali della Variante di Piano e contiene le informazioni ed i dati necessari all'accertamento delle probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tali criteri sono schematizzati nella Tabella 2.1.1 seguente.

CRITERI PER LA VERIFICA	ELEMENTI SPECIFICI DA CONSIDERARE NELLA VERIFICA IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO CRITERIO	
	In quale misura il Piano/Programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	
CARATTERISTICHE	In quale misura il Piano/Programma influenza altri Piani/Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	
DEL PIANO/PROGRAMMA	La pertinenza del Piano/Programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	
	Problemi ambientali pertinenti il Piano/Programma	
	La rilevanza del Piano/Programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel	
	settore dell'ambiente (ad esempio Piani/Programmi connessi alla gestione dei rifiuti o	
	alla protezione delle acque)	
	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	
	Carattere cumulativo degli impatti	
	Natura trasfrontaliera degli impatti	
CARATTERISTICHE	Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti)	
DEGLI IMPATTI E	Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione	
DELLE AREE CHE	potenzialmente interessate)	
POSSONO ESSERE	Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali	
INTERESSATE	caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità	
	ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	
	Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o	
	internazionale	

Tabella 2.1.1: Criteri per la verifica di assoggettabilità di Piani/Programmi al procedimento di VAS di cui all'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### 2.2. Definizione dei soggetti coinvolti nel procedimento

Le Autorità con specifica competenza in materia ambientale e sanitaria e gli Enti territoriali coinvolti nel procedimento, così come individuati dall'Amministrazione Comunale di Vercelli, sono riportati nella tabella 2.2.1 successiva.

I soggetti così individuati saranno consultati sul presente Documento Tecnico di Verifica, pronunciandosi in merito all'assoggettabilità della Variante Semplificata in progetto al procedimento di valutazione ambientale.

ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'		
Definizioni	Soggetti	
Autorità procedente Pubblica Amministrazione elabora il Piano e ne attiva le procedure approvative	Comune di Vercelli	
Autorità competente per la VAS Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale cui compete l'approvazione del Piano	Comune di Vercelli	
Estensore del Piano Soggetto incaricato di elaborare la documentazione tecnica del Piano	Comune di Vercelli	
Soggetti competenti in materia ambientale cui compete la decisione in merito all'assoggettabilità del Piano al procedimento di valutazione ambientale Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale	MiBAC REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di Vercelli ARPA di Vercelli Comune di Asigliano	

Tabella 2.2.1: Elenco dei soggetti coinvolti nella verifica di assoggettabilità

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

I principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali per la Valutazione Ambientale Strategica risultano essere i seguenti:

- Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la "valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente"
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II Titolo II "Norme in materia ambientale"
- Legge Regionale Piemonte 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"
- D.G.R. 09.07.2008, n. 12-8931 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi"
- D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"
- D.P.G.R. n. 4/R del 22.03.2019 "Regolamento regionale recante attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr".

La <u>Direttiva 2001/42/CE</u> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani/Programmi sull'ambiente, ha introdotto la Valutazione Ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione, configurando la VAS quale processo che segue l'intero ciclo di vita del Piano/Programma dalla fase preparatoria alla gestione operativa.

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente" e "contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di Piani/Programmi [...] che possono avere effetti significativi sull'ambiente" al fine di "promuovere lo sviluppo sostenibile".

Tali obiettivi quindi sono perseguiti attraverso un **percorso integrato** di pianificazione e valutazione ambientale con la redazione di un **Rapporto Ambientale** "in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale dello stesso", tenendo conto "del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano/Programma" e definendo il sistema di monitoraggio. Quest'ultimo in particolare deve permettere di controllare "gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei Piani/Programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune".

Il <u>D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.</u>, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua Parte II l'attuale "*legge quadro*" sulla Valutazione Ambientale Strategica in Italia. Esso

recepisce ed attua la Direttiva 2001/42/CE, indicando le tempistiche del procedimento e specificando le caratteristiche delle sue fasi, così identificate: 1. Avvio procedimento; 2. Consultazione preliminare o Scoping; 3. Preparazione e pubblicazione della proposta di Piano; 4. Approvazione, adozione e monitoraggio.

La Direttiva e, quindi, il Decreto promuovono inoltre la <u>partecipazione pubblica</u> all'intero procedimento al fine di garantire la tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso.

Il D.Lgs. 4/2008 ha modificato completamente la Parte II del D.Lgs. 152/06, introducendo anche il *principio di sviluppo sostenibile*: "garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future". Obiettivo della VAS è, quindi, verificare che le attività antropiche siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile. Essa individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti di un Piano/Programma su uomo, fauna e flora, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali e patrimonio culturale e l'interazione tra di essi.

L'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che, sino a che le Regioni non avranno adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti. Nello specifico a livello piemontese ha trovato applicazione l'art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i. che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevedeva l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale. Questo articolo prevedeva, tra l'altro, che gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientravano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituivano il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, fossero predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e fossero studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. L'allegato F della L.R. 40/98 e s.m.i. prevedeva che l'analisi di compatibilità ambientale contenesse specifiche informazioni, quali il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente; le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma; qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane; gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'art. 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento; i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma; le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma; le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

Al fine di evitare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Piemonte, con <u>D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008</u>, ha approvato i "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi", garantendo, fino all'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge, la congruenza della vigente norma regionale in materia di compatibilità ambientale di piani e programmi (art.20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.) con le nuove disposizioni statali.

Il procedimento di valutazione ambientale delineato dal provvedimento regionale si configura come **procedimento integrato** con il processo di pianificazione/programmazione e prevede un opportuno **coordinamento** tra livelli istituzionali ed amministrativi e tra settori oltre che **il raccordo tra le diverse procedure di valutazione** (VAS – Valutazione di Incidenza) al fine di evitare duplicazioni di analisi e di agevolare la razionalizzazione amministrativa e la semplificazione.

La VAS rappresenta, pertanto, un "supporto alla pianificazione/programmazione finalizzato a consentire, durante l'iter decisionale, la ricerca e l'esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale".

Recentemente, Regione Piemonte ha abrogato la L.R. 40/1998 con l'emanazione della L.R. 13 del 19.07.2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", pubblicata sul B.U. del 20.07.2023, 3° suppl. al n. 29 ed entrata in vigore il 04.08.2023. La nuova norma regionale è finalizzata alla semplificazione del dettato normativo in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione d'impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, ponendosi quale obiettivo la chiarezza normativa e la facilitazione per i proponenti e per le autorità competenti nello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, rimandando direttamente alle norme di disciplina contenute nella Parte II del D.Lgs. 152/2006 e intervenendo negli ambiti consentiti al legislatore regionale.

Riferendosi alla valutazione ambientale strategica, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, di piani /programmi di cui all'art. 6, commi 3, dello stesso decreto elaborati per specifici settori, tra cui quello della pianificazione territoriale, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV dello stesso decreto, come dettagliatamente richiamato nell'Allegato I alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, è previsto lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità a VAS effettuata anteriormente all'approvazione del piano/programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni di detto piano/programma, in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione. A tal fine l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (Documento Tecnico di Verifica) comprendente una descrizione del piano/programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione dello stesso, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Allegato II alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, come sostituito ed integrato dall'allegato I alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, <u>fornisce</u> indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, indicando che si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, <u>tra gli altri, nel caso di varianti semplificate ai P.R.G.C.</u> formate ed approvate ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. non rientranti nella casistica di esclusione.

All'interno della procedura di verifica di assoggettabilità occorre verificare:

- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalla variante, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;
- se la variante costituisce quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedura di VIA o se la variante necessiti di una valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R.357/1997 e s.m.i. in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria.

Si è proceduto pertanto alla redazione del presente <u>Documento Tecnico di Verifica</u> per <u>avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS della variante di P.R.G.C. art. 17bis, comma 6 della L.R.56/77 e s.m.i. determinata dall'opera pubblica "Scolmatore di Vercelli", compresa nel progetto di adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli, <u>al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente delle nuove previsioni di Piano, valutando le previsioni inserite nel Variante quali le modifiche di tracciato dell'opera idraulica in progetto.</u></u>

Riferendosi all'Allegato I punto 2 lettera k) della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 modificante l'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale si svolge preventivamente all'adozione della variante semplificata e si articola nei seguenti punti:

Il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati di variante urbanistica e del documento tecnico per la fase di verifica VAS

Il responsabile del procedimento individuato, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati 11

La conferenza si esprime entro 30 gg dalla prima seduta.

Ad essa partecipano il comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione e gli altri enti o soggetti, compresi i soggetti con competenza ambientale, che devono fornire il parere di competenza, anche in merito alla verifica di VAS

Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, l'autorità competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporte della provincia della contenuti del rapporte della contenuti della contenu

Il provvedimento è reso pubblico sul sito inform	natico del Comune (art 12, c 5,	d.lgs. 152/2006)
NO VALUTAZIONE	SIVALU	TAZIONE
La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell'ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni	Il soggetto proponente predispone il Rapporto ambientale la sintesi non tecnica e modifica gli elaborati anche sulla base delle eventuali modifiche richieste dalla conferenza	
Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute e il provvedimento di verifica ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante	Il responsabile del procedimento	
La conferenza si esprime in via ordinaria entro i successivi 30 gg dal termine delle osservazioni e approva il progetto e la relativa variante (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)	pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Digs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal DIgs. 152/2006)
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione	Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute ai componenti della conferenza e convoca la 2º seduta per la valutazione delle osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere motivato) e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, compresi quelli dei soggetti cor competenza ambientale	
		r la VAS emette il parere concordati in conferenza
	la VAS procedono alla revisi dell'art. 15, comma 2 del d.lg. gli elaborati per l'approva	te e l'autorità competente per one del piano, anche ai sensi s. 152/2006, e predispongono azione, comprensivi della del piano di monitoraggio
NOTA BENE: Sdoppiamento della seconda seduta della conferenza, fase non disciplinata dalla legge, necessaria per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente prima dell'approvazione	conclusiva della conferenza e approva il progetto e la re della dichiarazione di sintes dando atto di aver recepito parere motivato (a seconda	dimento convoca la seduta che si esprime in via definitiva lativa variante, comprensiva i e del piano di monitoraggio, gli esiti della conferenza e il dei casi occorre la ratifica del comunale)
		eguito alla pubblicazione sul de della Regione

Si evidenzia che, nel caso in cui la variante semplificata al piano regolatore comunale art. 17 bis a seguito del procedimento di verifica di VAS, sia ritenuta da assoggettare alla fase di valutazione della procedura di VAS, si dovranno adeguare le tempistiche previste per la sua approvazione a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, come riportato nello schema proposto.

4. IL P.R.G. VIGENTE

Come già riferito in premessa Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vercelli (P.R.G.C.) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 18-2704 del 12/10/2011, pubblicato sul BUR n.42 del 20/10/2011, e successivamente integrato con modifiche apportate durante il decennio trascorso.

In riferimento alla Variante Semplificata art. 17bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. in progetto, essa, come si è ampiamente esposto, è determinata dal progetto di opera pubblica relativo al Canale Scolmatore di Vercelli previsto nell'intervento di "Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli", il cui tracciato definito dal PFTE approvato si discosta, seppur in minima parte, dal tracciato indicato nel P.R.G. vigente.

# 4.1 LA VARIANTE SEMPLIFICATA IN PROGETTO: CONTENUTI PRINCIPALI ED OBIETTIVI

La variante in oggetto è variante semplificata al P.R.G.C. vigente, in quanto:

- 1. non interessa l'intero territorio comunale;
- 2. non modifica l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG; ed è parziale in quanto:
- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Lo strumento mantiene totalmente la connotazione generale e le scelte, limitando il proprio intervento su ristrette porzioni del territorio ai sensi dell'art. 17bis, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i.

### 4.1.1 I contenuti della Variante Semplificata in progetto

La Variante in progetto prevede la modifica di tracciato dell'opera pubblica strategica "Scolmatore di Vercelli" previsto nel progetto di Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico della Città di Vercelli, individuato nel Piano Paesistico del Verde della Città di Vercelli tra i progetti pilota ai fini dell'attuazione del "Green Belt" quale "ideale fascia di territorio del progetto strategico per la riqualificazione paesistica – ambientale della città per la risoluzione di problemi di gestione idraulica del territorio e per la riqualificazione ambientale, nonché luogo di fruizione e catalizzatore di nuove e diversificate attività all'interno del territorio" (rif.to par. 4.3.2. Relazione Illustrativa, Piano Paesistico del Verde della Città di Vercelli).

Il PFTE, approvato con D.G.C. n. 125 del 12.04.2018 e successivamente con D.G.C. n. 184 del 09.05.2022 (ratificata con D.C.C. n. 45 del 19/05/2022), prevede lievi modifiche di tracciato dello <u>Scolmatore di Vercelli</u> con la variazione del tragitto dell'opera idraulica in corrispondenza di tre tratti: <u>tratto 1</u>, in prossimità dell'area facente parte del tenimento storico dell'Ordine Mauriziano "Podere di Montonero" tra la roggia Vecchia Molinara di Montonero e la roggia Molinara di Larizzate (tra le sezioni 76 e 897 di progetto di fattibilità tecnica ed economica); <u>tratto 2</u>, tra il nuovo barraggio sulla roggia Vassalla e la rotonda di Larizzate (tra le sezioni 54 e 66 di progetto di fattibilità tecnica ed economica); <u>tratto 3</u>, tra il nuovo barraggio sullo colatore AIAV e l'immissione nella roggia Lamporo (tra le sezioni 9 e 36 di progetto di fattibilità tecnica ed economica).

### 4.1.2 Gli obiettivi della Variante Semplificata in progetto

L'obiettivo della Variante semplificata in progetto è quello di aggiornare lo strumento urbanistico vigente al progetto di opera pubblica relativo al Canale Scolmatore previsto nell'intervento per l'adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli, verificando contestualmente la compatibilità delle modifiche di tracciato rispetto al PPr vigente, con specifiche valutazioni in merito all'irrilevanza paesaggistica del corpo idrico Canale Fontana Provalina nel tratto compreso nell'area PIP.


# 5. INFORMAZIONI E DATI NECESSARI ALL'ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITA' DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA

In relazione ai contenuti ed agli obiettivi della Variante Semplificata in progetto, richiamati ai paragrafi 5.1 e 5.2, nonché ai criteri per la verifica preventiva individuati nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I al D.Lgs. 4/2008 e richiamati al paragrafo 2.1, <u>si</u> <u>procede ora al confronto</u> tra gli stessi al fine di accertare le probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante stessa.


### In sintesi, i contenuti della Variante si riassumono in:

# • Modifiche tracciato Scolmatore di Vercelli: tratto 1, tratto 2, tratto 3






ESTRATTO INQUADRAMENTO NORMATIVO P.R.G.C. VIGENTE CON SOVRAPPOSIZIONE NUOVI TRATTI IN VARIANTE CANALE SCOLMATORE



DETTAGLIO SOVRAPPOSIZIONE NUOVI TRATTI IN VARIANTE CANALE SCOLMATORE


### 5.1 Considerazioni in merito alle modifiche di tracciato

Il contesto territoriale comunale afferente alle modifiche di tracciato dello Scolmatore di Vercelli risulta di tipo "non edificato" agricolo così come il contesto territoriale complessivo.




Pagina 17


Le aree interessate dai tracciati in variante <u>interferiscono</u> in parte con beni ed aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. già interferiti dai tracciati attuali, come si evince dagli estratti seguenti della Tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale "*Beni paesaggistici*" e dalle tavole grafiche riportate nelle pagine successive.





ESTRATTO TAVOLA P2 BENI PAESAGGISTICI DEL PPR CON INDICAZIONE DEL TRACCIATO DELLO SCOLMATORE DI CUI AL PRGC VIGENTE E DELLE MODIFICHE DI TRACCIATO OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE




Nello specifico, quindi, le varianti di tracciato sono comprese in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. da 138 a 141 relativa alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell'ordine Mauriziano – Podere di Montonero" (cod. regionale D009, cod. ministeriale 10337 - rif.to D.G.R. 31-227 del 04.08.2014 Allegato I) ed in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" quale la Roggia del Mulino (Roggia Molinara di Larizzate o Provalina – n. d'ordine 15 del R.D. 1775/1933)









### 5.2 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Riferendosi alle aree oggetto delle modifiche di tracciato, si procede alla disamina degli strumenti di <u>pianificazione paesaggistica e territoriale sovraordinata quali il Piano Paesaggistico</u> Regionale ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli.

### 5.2.1 IL Piano Paesaggistico Regionale

Il **Piano Paesaggistico Regionale** (PPr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il PPR disciplina la pianificazione del paesaggio, definendo modalità e regole volte a garantire che esso sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione ed il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione, partendo dal sistema delle strategie e dagli obiettivi descritti all'interno dell'Allegato A alle Norme di attuazione (NdA) e nella Tavola P6 "Strategie e politiche per il paesaggio", che costituiscono il quadro di riferimento per le scelte di governo del territorio regionale. Al fine di aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, economiche e sociali del territorio, il PPR descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, articolando le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi in "ambiti di paesaggio", distintamente riconosciuti nel territorio regionale, con l'inquadramento dei fattori naturalistici e storicoculturali caratterizzanti ciascun ambito. L'Allegato B alle NdA relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio individua inoltre per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale, rappresentati all'interno della Tavola P3 "Ambiti e unità di paesaggio", specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all'articolo 10 delle NdA "Ambiti di paesaggio", costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; gli obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale, riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr, sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione.

Nella Tavola P5 sono rappresentati i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, che è costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva, a partire dalla quale e in coerenza con i contenuti della rete ecologica regionale e provinciale, i Comuni individuano le reti presenti sul proprio territorio.

Il Comune di Vercelli ed le aree di interesse oggetto di variante urbanistica fanno parte dell'ambito di paesaggio 24 – Pianura Vercellese a unità di paesaggio 2405 - tipologia normativa IV - naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti caratterizzato da compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più

*connesse al turismo*, per il quale sono indicati quali obiettivi e linee di azione di qualità paesaggistica afferenti alle aree di interesse oggetto di variante urbanistica:


OBIETTIVI	LINEE DI AZIONE	
<b>1.3.3.</b> Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Recupero del ruolo del sistema delle pievi, del patrimonio monumentale ecclesiastico e del sistema dei castelli e dei borghi diffusi sul territorio.	
<b>1.5.3.</b> Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano.	Miglioramento degli aspetti naturalistici nell'area periurbana di Vercelli, in particolare lungo il Sesia, e realizzazione di un sistema di greenbelt per ridurre l'impatto ambientale delle aree a risaia.	
<b>1.6.1.</b> Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Salvaguardia del sistema agricolo tradizionale con particolare attenzione alla rete di irrigazione.	
<b>1.6.2.</b> Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo.	Contenimento dei nuovi insediamenti non indirizzati alla valorizzazione dei sistemi rurali storici della piana risicola.	
<b>1.8.4.</b> Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.	Valorizzazione della rete viaria storica locale, con particolare attenzione alle strade alzaie e di servizio alla rete irrigua.	
<b>2.1.1.</b> Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.	Riduzione degli impatti ambientali connessi alla risicoltura (inquinamento di falda e impoverimento delle terre).	


Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Ppr prevede all'interno delle NdA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche riconosciute all'interno del territorio regionale e rappresentate nella Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" e individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, rappresentati nella Tavola P2 "Beni paesaggistici" e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte I parte, specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del Catalogo.


Nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr così come successivamente all'approvazione della variante generale di adeguamento, come previsto dall'articolo 46, comma 9 delle NdA <u>ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve essere coerente con le previsioni del Ppr</u> stesso, <u>limitatamente alle aree interessate dalla variante</u>. Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento e al contempo essere coerenti e dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr.


Riguardo alle "Componenti paesaggistiche" (tavola P4), riferendosi alle tavole grafiche riportate nelle pagine seguenti, sinteticamente si ha:

COMPONENTE	SCOLMATORE DI VERCELLI		
	TRATTO 1	TRATTO 2	TRATTO 3
NATURALISTICO- AMBIENTALI	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell'ordine Mauriziano – Podere di Montonero	Zana fluviala interna	Zona fluviale interna - Roggia Provalina ART. 14 Aree di elevato interesse agronomico
	ART. 33		ART. 20
STORICO- CULTURALI	-	-	Viabilità storica e patrimonio ferroviario ART. 22
PERCETTIVO-	Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – Sistemi paesaggistici rurali di		
IDENTITARIE	significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie - ART. 32		
MORFOLOGICO-	m.i.10	m.i.10	m.i.10
INSEDIATIVE	ART. 40	ART. 40	ART. 40









In relazione alle componenti naturalistico-ambientali, la variante di tracciato di tratto 1 interferisce con l'area tutelata ai sensi del'art. 136 c. 1, lett. c) del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i. come area di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano PODERE DI MONTONERO (num. rif. reg. D009, cod. min. 10337, data provvedimento di tutela D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014, Comuni interessati Lignana e Vercelli) di cui all'art. 33 delle N.T.A. Il Ppr riconosce i <u>luoghi e gli elementi identitari</u> costituenti *principale patrimonio storico-culturale* e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale locale, in quanto: a. connessi tradizionalmente a eventi o valori di tipo storico, devozionale, tradizionale e d'uso sociale dello spazio; b. connessi a una notorietà o fama turistica consolidata; c. evocati da rappresentazioni di interesse artistico. Tra questi luoghi figurano i <u>Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano</u> quali luoghi della tradizione regionale, che per le loro specificità storiche, fisiche, ambientali e paesaggistiche connotano il paesaggio agrario, la storia e la tradizione piemontese. Il Ppr, in relazione al loro elevato valore percettivoidentitario, comma 8, ha promosso la dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni tra i Tenimenti storici di cui al comma 7; la Commissione di cui all'articolo 137 del Codice, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, ne ha ridefinito la perimetrazione in relazione alla loro valenza paesaggistica, assoggettandoli a una specifica disciplina d'uso ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice; tali Tenimenti, la cui procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico si è conclusa con la D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, sono individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1., lettera c. Tra questi figura il PODERE DI MONTONERO.

Il <u>riconoscimento del valore di tutela</u>, indicato nella dichiarazione di notevole interesse pubblico e richiamato nella nuova dichiarazione di cui alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato I, punto 3, è afferente all'area in quanto "(...) i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l'eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (...)".

Il Ppr assume come *obiettivi prioritari* per i Tenimenti storici di cui al comma 9:

- a. la salvaguardia dell'integrità territoriale da non frammentare;
- b. il contenimento del consumo di suolo per usi o attività diverse da quelle agricole, zootecniche o forestali, comprese le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- c. la salvaguardia dell'identità storica e culturale;
- d. la salvaguardia dell'impianto scenico-percettivo;
- e. la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico;
- f. la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico e ambientale.

<u>I piani locali</u>, comma 11, in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, <u>provvedono a</u>:

- a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sottoutilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;
- b. <u>salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo</u>, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi

strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;

- c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della 1.r. 56/1977;
- d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.

Quali <u>prescrizioni</u>, comma 13, <u>per i Tenimenti storici di cui al comma 8</u>, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, <u>vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, Allegato I punto 3, fornendo indicazioni atte a garantire la conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici riconosciuti per l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni, in particolare in merito a tutela del paesaggio agrario (punto 3.1), tutela dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale (punto 3.2), indicazioni per gli interventi infrastrutturali (punto 3.3), tutela degli aspetti percettivi-visivi (punto 3.4).</u>

<u>Riferendosi alla modifica di tracciato dello scolmatore</u>, le prescrizioni d'uso afferenti ad alcuni degli elementi tutelati interferiti quali <u>terreni agricoli, rogge e fossi irrigui</u> sono:

OGGETTO DELLA TUTELA	PERTINENZA	PRESCRIZIONI D'USO AFFERENTI AGLI ELEMENTI TUTELATI INTERFERITI QUALI TERRENI AGRICOLI, ROGGE E FOSSI IRRIGUI
TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO	SI	<ul> <li>Non sono consentite destinazioni d'uso dei terreni diverse da quella agricola</li> <li>Deve essere garantita la conservazione della trama agraria costituita dalla rete irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia e formazioni lineari)</li> <li>Per il sistema di canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti il mantenimento e il recupero dei manufatti di ingegneria idraulica quali conche, chiuse, alzaie, ponti, ecc.</li> </ul>
TUTELA NUCLEI EDIFICATI DI ANTICA FORMAZIONE E DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE	NO	
INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	NO	
TUTELA DEGLI ASPETTI PERCETTIVI-VISIVI	NO	

In relazione a quanto evidenziato, <u>la modifica di tracciato di tratto 1 comporta una riduzione dell'interferenza con l'areale del Podere di Montonero ed è compatibile con le prescrizioni d'uso afferenti agli elementi tutelati quali terreni agricoli, rogge e fossi irrigui: l'opera, strategica per la sicurezza idraulica del territorio e dell'abitato, è realizzata adeguando la</u>

sezione di deflusso di cavi esistenti conservando la trama agraria del sistema delle rogge, della Pagina 31

rete irrigua e della viabilità, mantenendo i manufatti di ingegneria idraulica, non alterando la conformazione delle camere a risaia.

In relazione alle componenti naturalistico-ambientali, le varianti di tracciato di tratto 2 e di tratto 3 interferiscono con la zona fluviale interna, di cui all'art. 14 delle N.T.A., della Roggia Provalina corpo idrico (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., quale corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (cod. RD 15). Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.

Nelle <u>zone fluviali</u> di cui al comma 2 il Ppr <u>persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica</u> di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua (comma 5).

Quali <u>Indirizzi</u>, comma 7, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, <u>nelle zone fluviali "interne" i piani locali</u>, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. <u>limitare gli interventi trasformativi</u> (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) <u>che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</u>
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- d. <u>migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo</u>, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Quali <u>Direttive</u>, comma 8, all'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:


- a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
- b. <u>nelle zone fluviali "interne"</u> prevedono:
  - I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
  - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
  - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
  - IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
  - V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;

Quali <u>Prescrizioni</u>, comma 11, <u>all'interno delle zone fluviali "interne"</u>, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:


- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.


In relazione a quanto evidenziato, <u>le varianti di tracciato di tratto 2 e tratto 3, pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina, non comportano modificazioni della roggia stessa né del suo contesto in quanto i due nuovi tratti prevedono la realizzazione ex novo della sezione di deflusso: il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo, il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia. <u>La realizzazione della pista di servizio lato canale per gli interventi manutentivi e ad uso pista ciclabile permette l'accessibilità e la fruibilità del contesto agricolo in raccordo alla viabilità sterrata esistente.</u></u>

Le varianti di tracciato di tratto 2 (rif.to sezione tipologica di tratto 4 negli elaborati di progetto) e di tratto 3 (rif.to sezione tipologica di tratto 2 negli elaborati di progetto) sono realizzata mediante tecniche di ingegneria naturalistica con sezione tipologica in terra rivestita nella parte inferiore (fondo e parte bassa sponda) mediante scogliera in massi; le strade alzaie laterali sono anch'esse realizzate con rilevato in terra con scarpate rinverdite con idrosemina previa stesa di protezione antierosiva e terreno vegetale. Tale sezione tipologica è analoga a quella esistente sulla Roggia Lamporo in cui lo scolmatore si immette.









Le scelte progettuali, quindi, rispettano le Direttive di cui al comma 8 prevedendo il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, ripristinando e integrando la continuità ecologia e paesaggistica dell'ecosistema fluviale.

Le scelte progettuali, quindi, rispettano le Prescrizioni di cui al comma 11 non modificando il complesso vegetazionale naturale caratterizzante il corso d'acqua in quanto le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina non comportano modificazioni della roggia stessa né del suo contesto in quanto i due nuovi tratti prevedono la realizzazione ex novo della sezione di deflusso (il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo, il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia).

Le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 sono compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 14 delle N.T.A.

In relazione alle *componenti naturalistico-ambientali*, la variante di tracciato di <u>tratto 3</u> interferisce con <u>aree di elevato interesse agronomico</u>, di cui all'art. 20 delle N.T.A., riconosciute dal PPr come *componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione*; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e

II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

In tali aree, comma 2, il Ppr nelle aree persegue, in comune con il Ptr, gli <u>obiettivi</u> del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:

- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
- b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
- c. *il mantenimento dell'uso agrario delle terre*, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni *e*, nel contempo, *la conservazione del paesaggio*;
- d. *la salvaguardia della risorsa suolo* attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
- e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Quali <u>Indirizzi</u>, comma 4, nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Tra le <u>Direttive</u> il PPr indica che eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88–13271 dell'8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale" (comma 6).

In relazione a quanto evidenziato, <u>la variante di tracciato di tratto 3 pur interferendo aree di elevato interesse agronomico non comporta modificazioni sostanziali delle aree coltivabili né della loro capacità agronomica o classe d'uso in quanto è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili connessa alla nuova sezione di deflusso; la scelta tipologica della sezione garantisce la permeabilità dei suoli e la salvaguardia dall'erosione. <u>La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 20 delle N.T.A.</u></u>

In relazione alle *componenti storico-culturali*, le varianti di tracciato di tratto 1 e di tratto 2 non interferiscono con gli elementi e le aree individuate dal Piano, mentre la variante di tracciato di tratto 3 interferisce con *elementi della viabilità storica e il patrimonio ferroviario* quali la *rete ferroviaria storica* quale "*Nodo ferroviario linee per Novara, Santhià*, *Vinzaglio, Ponte sul Sesia*" e la *rete viaria di età moderna e contemporanea* quale "*Altra viabilità primaria: Vercelli-Casale Monferrato*", di cui all'art. 22 delle N.T.A., riconosciuti dal Ppr di *interesse storico-culturale di livello regionale* (comma 1), comprendendo le infrastrutture e le opere d'arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea e rete ferroviaria storica, individuati nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e.

Quali <u>Indirizzi</u> (comma 2) il PPr indica che gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi,

favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.

Quali <u>Direttive</u>, il PPr indica che i piani territoriali provinciali e i piani locali ne precisano e completano il censimento (comma 3), <u>disciplinando gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme</u>, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità (comma 4 lettera a) e sottoponendo i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore (comma 4 lettera b).

In relazione a quanto evidenziato, <u>la variante di tracciato di tratto 3, pur interferendo elementi della viabilità storica e del patrimonio ferroviario, non comporta modificazioni di queste ultime in quanto l'interferenza è risolta mediante opere di sottopasso delle infrastrutture viaria e ferroviaria esistenti senza modificazioni di queste ultime, salvaguardandole completamente. <u>La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 22 delle N.T.A.</u></u>

In relazione alle componenti percettivo-identitarie, le varianti di tracciato di tratto 1, 2 e 3 interferiscono con aree rurali di specifico interesse paesaggistico, di cui all'art. 32 delle N.T.A., riconosciuti e tutelati dal PPr quali aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale (comma 1). Nello specifico le aree interferite sono classificate come sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi – Le risaie (comma 1, lettera e, punto I).

Tra gli <u>Indirizzi</u>, comma 2, il PPr indica che i piani settoriali disciplinano le aree identificate al comma 1 <u>per garantire la loro conservazione attiva</u>, <u>la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica</u>.

Quali <u>Direttive</u> il PPr indica che i piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

In relazione a quanto evidenziato, <u>le varianti di tracciato pur interferendo aree rurali di specifico interesse paesaggistico comportano minime modificazioni delle componenti coltivate, garantendo la conservazione attiva delle risaie, preservandone la connettività ecosistemica, la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario con riferimento agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali). La variante di tracciato di tratto 1 è realizzata con adeguamento della sezione di deflusso dei cavi irrigui esistenti, cavo Provana e roggia Molinara di Larizzate, mentre le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 sono realizzate con nuova</u>

SEZIONE TIPO - Tratto 5

ACECUMENTO COMPANION

MANAGEMENTO DATA SERVICE

MANAGEMENTO DATA SERVIC

sezione realizzata seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili.

Le varianti di tracciato sono compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 32 delle N.T.A.

In relazione alle <u>componenti morfologico insediative</u>, le varianti di tracciato di <u>tratto 1, 2 e</u> <u>3</u> sono comprese in aree classificate come <u>insediamenti rurali</u>, di cui all'art. 40 delle N.T.A., quali aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi (comma 1). Nello specifico, le aree di interesse sono a morfologia insediativa *m.i.10 aree rurali di pianura o collina* (comma 2 lettera a), per le quali il PPr il Ppr persegue i seguenti <u>obiettivi</u> (comma 3):

### a. in generale:

- I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
- II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
- III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20;
- IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
- V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

- b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
  - sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici.

Tra le <u>Direttive</u> (comma 5) il PPr indica che entro tali aree la pianificazione locale stabilisce normative atte a:

- a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvopastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

In relazione a quanto evidenziato<u>le varianti di tracciato sono compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 40 delle N.T.A., con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoli di elevato interesse agronomico ed alla conservazione del contesto agricolo. Essendo complessivamente un'opera strategica di rilevante interesse pubblico per la sicurezza idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico la variante comunque è inquadrata con riferimento al punto h) delle Direttive di cui al comma 5 dell'art. 40: "Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione [...] locale stabilisce normative atte a: [...] consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano</u>

adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale." Nello specifico, l'opera è prevista in attuazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli, sottoscritto in data 28.02.2000 tra il Comune di Vercelli e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia. Il tracciato dell'opera in progetto è già presente nel PRGC vigente e nella pianificazione provinciale di cui al PTCP della Provincia di Vercelli quale opera strategica in relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica del territorio.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, i tre tratti di modifica di tracciato dello scolmatore di Vercelli sono compatibili con le indicazioni di tutela, obiettivi, direttive e prescrizioni definite dal PPr. Per altro le componenti paesaggistiche come descritte risultavano già interferite dai tracciati presenti nel P.R.G.C. vigente; le modifiche di tracciato introdotte con la variante comportano una riduzione delle zone di interferenza.

#### 5.2.1 IL Piano Territoriale Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 207 del 28/07/2005 ed approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 240-8812 del 24.02.2009, tra gli obiettivi riguardanti l'assetto naturalistico e paesistico del territorio, assume:

- la tutela degli equilibri ecologici e della biodiversità, salvaguardando e favorendo la ricostituzione degli habitat naturali e/o seminaturali diversificati e comunque in grado di sostenere una comunità biologica ricca ed equilibrata;
- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, orientando le eventuali relative trasformazioni, anche affidando un ruolo primario alle attività agricole per le quali si dettano criteri inerenti alle modalità d'uso del suolo a fini colturali;
- la riqualificazione delle aree seminaturali ancora esistenti nella zona della pianura risicola, definendo una "rete ecologica" di aree tra loro interconnesse da tutelare coniugando le esigenze della conservazione e riqualificazione naturalistica e paesistica, con quella del riequilibrio geomorfologico e idrogeologico e con la tutela delle acque dall'inquinamento diffuso.


Tra gli obiettivi riguardanti la valorizzazione del patrimonio storico culturale, per quanto riguarda i beni storico culturali ed ambientali, il Piano si pone obiettivi generali, tra i quali figurano:

- salvaguardare e valorizzare i beni culturali ed ambientali, intesi distintamente o come sistemi, cogliendo e mettendo in maggiore evidenza le relazioni esistenti;
- mantenere i materiali costruttivi tradizionali e promuoverne l'uso;
- salvaguardare i manufatti edili e infrastrutturali strutturanti storicamente il paesaggio;
- mantenere e riqualificare la rete viaria storica;
- conservare e valorizzare i canali irrigui e delle opere connesse;
- garantire e promuovere la fruizione collettiva dei beni culturali ed ambientali.

Lo scolmatore e le sue varianti di tracciato in progetto sono comprese nell'ambito territoriale 4 "*Il Vercellese*" per il quale il Piano definisce <u>indirizzi di sviluppo prevalente</u> (art.46), specificatamente riferiti alla <u>salvaguardia idrogeologica</u>, sviluppo del polo terziario nel Capoluogo, anche in relazione al riutilizzo di aree industriali dismesse di estensioni significative,

potenziamento della viabilità esistente, promozione di aree ricreative-sportive lungo il fiume Sesia, funzionali anche alla città di Vercelli, <u>potenziamento e ampliamento dell'area produttiva</u> a sud di Vercelli.

Nello specifico, in relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica, il progetto dello scolmatore delle acque meteoriche della Città di Vercelli è inquadrato nella pianificazione provinciale (rif.to Tavola P.2.E/3 AMBITI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE) come intervento per il governo e la difesa idrogeologica della città di Vercelli di cui all'art.41 delle N.T.A.; la necessità di risolvere in termini unitari i problemi legati alla sicurezza idrogeologica della città, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla confluenza verso di essa di importanti canali e scaricatori del bacino imbrifero circostante, costituisce uno dei problemi di rilievo territoriale che il PTCP assume in sintonia con le proposte di intervento della pianificazione di bacino definite dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e gli interventi a tal fine individuati costituiscono una proposta di modificaintegrazione dell'attuale progetto di scolmatore approvato dal Comune di Vercelli e in corso di realizzazione, per lotti funzionali, nell'ambito dei programmi regionali attuativi della legge 183/89.



Richiamando quanto indicato nella *Relazione illustrativa* di P.T.C.P., paragrafo 3.2.4.2 *Canale* 

scolmatore delle acque meteoriche della città' di Vercelli, la Città di Vercelli è ubicata alla sezione di chiusura di un bacino imbrifero di notevole estensione, caratterizzato da un andamento altimetrico degradante da nord-ovest verso sud-est in direzione del fiume Sesia, verso la quale converge una complessa rete di corsi d'acqua, costituita da numerosi canali, che svolgono la duplice funzione di adduttori e distributori di acque irrigue e di ricettori di acque meteoriche, e da raccoglitori naturali. Verso Vercelli, pertanto, confluiscono acque provenienti dai territori a nord dell'abitato (attraverso i tributari del colatore Cervetto), dai territori a nord-ovest (attraverso i tributari del fosso San Martino che, a sua vola, confluisce nel colatore Cervetto) e dai territori a sud-ovest (rio Lamporo e roggia Rantiva). Le tragiche conseguenze dell'alluvione del novembre 1968 avevano condotto all'elaborazione del progetto di un canale di salvaguardia idraulica del centro abitato di Vercelli, per scongiurare definitivamente il pericolo di inondazioni. La progettazione del nuovo canale, conclusasi nel 1987, è stata effettuata tenendo conto della situazione dei primi anni '70 e, quindi, sulla base dell'assetto urbanistico della città di Vercelli e dei territori limitrofi che ha subito negli anni a venire profonde modificazioni. Il progetto originale ha previsto di separare il recapito delle acque di piena provenienti dal bacino imbrifero di nord-ovest, rispetto a quelle di sud-ovest, mediante la realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Roggione di Vercelli e la realizzazione di un nuovo Scolmatore, avente origine in località Ruggerina e scorrente, con tracciato parallelo alla tangenziale sud di Vercelli, sino al recapito in Sesia alla frazione Capuccini (tratto già realizzato). La scelta adottata, di indubbia validità sul piano idraulico e funzionale, permette di contenere le portate dirette a Vercelli, evitando di sovraccaricare i canali che scorrono entro il perimetro urbano e salvaguardando dai rischi di esondazione le frazioni di Carengo e dei Capuccini. Tuttavia, nel corso dei due decenni 1990-2010, i nuovi insediamenti urbani in periferia di Vercelli (es. l'area commerciale del Carrefour), l'espansione dell'area Nordind, l'espansione dell'abitato di Caresanablot, con relativa zona industriale, hanno profondamente mutato le caratteristiche e le esigenze del territorio da salvaguardare. In particolare, il nuovo assetto e la proposta espansione dell'area Nordind, danno origine a problemi idraulici legati alla giacitura altimetrica dei complessi produttivi e commerciali attualmente presenti e di quelli di futuro insediamento. Inoltre, la presenza di una così significativa opera idraulica a diretto contatto con aree densamente urbanizzate potrebbe presentare problemi di sicurezza e di effetti igienico-ambientali negativi legati alla scarsa presenza di acqua per lunghi periodi dell'anno. Non va dimenticato infine che i terreni posti nella fascia rivierasca del rio Lamporo, a causa della loro giacitura altimetrica, sono soggetti ad esondazione al verificarsi di ogni piena ordinaria, con la certezza di ulteriore aggravamento della situazione nel momento in cui lo Scolmatore dovesse funzionare a pieno regime. Le sopra evidenziate mutate condizioni del territorio, unitamente alla consolidata situazione di sfruttamento delle aree poste a ridosso e, soprattutto, all'interno della tangenziale, hanno stimolato lo studio per individuare una proposta di Tracciato Alternativo dello Scolmatore che non solo consenta di mantenere inalterato lo standard di sicurezza idraulica che si erano prefissati di raggiungere i progettisti dello Scolmatore di Vercelli, ma di dare ulteriore funzionalità e maggiore attualità all'intera opera. Dalle valutazioni preliminari circa la fattibilità tecnico - idraulica del nuovo tracciato, è emersa innanzitutto la necessità di tenere separate le portate che fluiscono da ovest, rispetto a quelle provenienti da sud-ovest, mantenendo comunque i ricettori attuali in sicurezza idraulica, e lasciando immutate le previsioni progettuali relative al recapito delle acque provenienti da nord-ovest. La soluzione proposta consentirebbe al colatore Cervetto di smaltire in Sesia l'intero volume d'acqua proveniente dal Roggione di Vercelli, cui potrebbe aggiungersi quello proveniente dal territorio comunale di Caresanablot e lo sgrondo della zona nord di Vercelli. Importante sottolineare che adottando tale soluzione, il Cervetto verrebbe posto in condizioni di recepire più agevolmente i maggiori volumi di sgrondo provenienti dal territorio a nord, poiché sgravato dalla portata recapitata dal Naviglio d'Ivrea. Il tracciato Alternativo è, ovviamente, in grado di adempiere alle medesime funzioni previste dal vecchio progetto dello

Scolmatore ed in particolare la funzione di smaltire tutte le acque provenienti dai territori a sudovest, a partire dal Naviglio d'Ivrea fino a rio Lamporo, <u>per mezzo dell'adeguamento delle aste dei</u>
canali irrigui demaniali scorrenti più a sud della tangenziale di Vercelli, i quali già attualmente
costituiscono un "anello" di vie d'acqua interconnesso con tutti i raccoglitori del bacino imbrifero
tributari dell'attuale Scolmatore. I corsi d'acqua interessati sono:

- 1. il cavo Provana nel tratto iniziale dall'imbocco sul Naviglio d'Ivrea sino alla derivazione della roggia Molinara di Larizzate;
- 2. la roggia Molinara di Larizzate per tutta l'asta, sino alla confluenza con la roggia Provalina;
- 3. la roggia Provalina, da adeguare fino al nodo idraulico in località c.na Aramino;
- 4. il rio Lamporo, tra lo scarico Provalina e la confluenza nel tratto di alveo dello scolmatore di Vercelli in fase di costruzione.

Utilizzando le suddette vie d'acqua esistenti, si renderebbe attuabile un nuovo percorso dello Scolmatore, consentendo di allontanare verso sud il tracciato del nuovo canale, liberando, tra l'altro, l'intera area urbana entro la tangenziale dei vincoli determinati dalla esistenza del canale (necessità di ponti per i collegamenti con la tangenziale stessa, maggiore sviluppo della rete stradale di servizio ecc.). Contestualmente, si agevolerebbe il deflusso delle maggiori portate provenienti dall'area industriale Nordind, consentendo inoltre di risolvere i potenziali problemi idraulici conseguenti alla ulteriore espansione dell'area industriale medesima. Il nuovo Canale intercetterà comunque tutti i tributari del bacino imbrifero da servire, come già previsto nel progetto del vecchio Scolmatore, e si collegherà al tratto in fase di costruzione, compreso tra la confluenza del rio Lamporo e la roggia Rantiva, che manterrebbe pertanto invariate ed attuali le proprie capacità funzionali.

# Quali direttive di cui all'art. 41 delle N.T.A., il Piano indica che:

- a) il Comune di Vercelli, in raccordo con la Provincia e l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, predispone un Progetto di rilievo regionale-provinciale riguardante le ipotesi di nuovo assetto e tracciato dello scolmatore delle acque della città di Vercelli delineate nella Tavola P.2.E/3 del P.T.C.P., anche tenendo conto delle seguenti indicazioni:
  - canale scolmatore delle acque: tratto esistente, per il quale, in ragione della coerenzacompatibilità con il progetto proposto si prevedono interventi di manutenzione e gestione ordinaria;
  - canale scolmatore delle acque: vecchio tracciato, per il quale, una volta definito e approvato il nuovo progetto, si provvederà alla sua cancellazione dalle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali degli strumenti urbanistici comunali e dei Piani e programmi di settore che ne prevedevano il tracciato;
  - corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni di scolmatore delle acque, per i quali verranno definiti gli interventi idraulici, di adeguamento e sistemazione necessari;
  - corsi d'acqua in ambito urbano da adeguare e/o da riqualificare, per i quali verranno definiti gli interventi diretti ed indiretti, anche di natura urbanistica e di recupero ecologico-ambientale, necessari per la loro organica integrazione nel contesto urbano.
- b) Il Progetto di nuovo assetto dello scolmatore delle acque della città di Vercelli, predisposto in attuazione delle presenti norme e in applicazione dell'art.57 del D.L.vo 112/98, costituisce proposta di variante ai Piani stralcio predisposti dall'Autorità di Bacino del fiume PO ai sensi dell'art.17 della legge 183/89, oltreché proposta di intervento ai fini dell'applicazione delle procedure di Programmazione ed attuazione degli interventi di cui alla Legge 183/89 e s.m.i.

## Valgono inoltre le seguenti *prescrizioni che esigono attuazione*:


a) al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, il gestore dei canali irrigui interessati, fino alla definizione del Progetto stesso, deve garantire che gli eventuali

interventi di sistemazione e gestione idraulica sui " corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni di scolmatore delle acque", siano compatibili con la proposta progettuale indicata;

b) al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, il Comune di Vercelli, fino alla definizione del Progetto stesso, deve garantire che gli interventi urbanistici interessanti i "corsi d'acqua in ambito urbano da adeguare e/o da riqualificare", siano compatibili con la proposta progettuale indicata.


Le modifiche di tracciato di cui alla presente variante semplificata del P.R.G.C. vigente (art.17bis, comma 6, LR 56/77 e s.m.i.) sono apportate al tracciato alternativo dello scolmatore come cartografato nello stesso P.R.G.C. vigente e nel P.T.C.P., con evidenza che una parte del tratto 1 di variante di tracciato corrisponde al tracciato riportato nella pianificazione provinciale.

Sulla base di quanto esposto, stante che l'opera è già parte della pianificazione provinciale vigente e che le modifiche di tracciato sono di modesta entità localizzate negli stessi ambiti di paesaggio e di sistema di ecosistemi come definiti nella Tavola P.2.A/3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COME SISTEMA DI ECOSISTEMI, quali il "Sistema delle reti ecologiche - macchie e corridoi naturali a matrice mista – zona 1b" e gli "elementi di appoggio ad alta valenza ambientale – filari" di cui all'art. 12 delle N.T.A. ed il "Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità – zona 5" di cui all'art. 16 delle N.T.A., si può concludere che siano compatibili con la pianificazione provinciale vigente in relazione alla tutela e valorizzazione del paesaggio.





In relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente di potenziamento e ampliamento dell'area produttiva a sud di Vercelli (Tavola P.2.D Assetto insediativo e infrastrutturale), il progetto dello scolmatore delle acque meteoriche della Città di Vercelli è stato sviluppato tenendo conto del progetto di sviluppo dell'area produttiva a sud dell'abitato come approvata dal Nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-7013 del 27.09.2007, e dalle sue successive quattro varianti approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25/2008, n. 95/2010, n. 88/2011 e n. 22/2023 (Area Industriale Attrezzata di Vercelli), e del suo ampliamento approvato con Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Locale VC e il Comune di Vercelli di cui alla D.P.G.R. n.64 del 12/10/2010, ratificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.88 del 14/12/2010. L'accordo è stato aggiornato nei termini di validità con D.P.G.C. n. 116 del 26/10/2020, ratificata con D.C.C. n.78 del 29.10.2020, fino al 09.04.2021¹ (Nuovo P.I.P. a sud della Roggia Molinara di Larizzate) e risulta quindi compatibile con la pianificazione provinciale anche in relazione a tale indirizzo afferente all'assetto insediativo ed infrastrutturale.



<sup>1</sup> La Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 10 comma 4-bis, ha stabilito che "Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98."e pertanto il Nuovo PIP a sud della Roggia Molinara di Larizzate risulta tuttora valido ossia fino all'8 aprile 2024.

# 5.3 Considerazioni complessive in merito alla verifica

In riferimento alle varianti di tracciato della Variante Semplificata in progetto, i risultati complessivi della verifica sono riportati nella tabella successiva.

CRITERI	ELEMENTI SPECIFICI	CONFRONTO
CARATTERISTICHE DEL PIANO	IN QUALE MISURA IL PIANO STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE O ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	La Variante di Piano in progetto permetterà la realizzazione di un'opera pubblica strategica di fondamentale importanza per la città ai fini della mitigazione del rischio idraulico nell'area urbana.
	IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI/PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI	Il Piano non influenza altri Piani/Programmi comunali, rispettando le disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica vigente, trattandosi di varianti di tracciato di opera pubblica strategica già prevista nella pianificazione comunale, nonché nella pianificazione territoriale provinciale.
	LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	La Variante di Piano in progetto afferente alle varianti di tracciato di opera pubblica strategica nella pianificazione urbanistica comunale, nonché di livello provinciale e di bacino idrografico, è compatibile con la pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinata di cui al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, rispettando gli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica del territorio interessato e del contesto complessivo, nel rispetto dell'obiettivo primario pianificatorio di promozione dello sviluppo sostenibile.
	PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI IL PIANO	La verifica di compatibilità delle modifiche di tracciato rispetto alla pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale non ha evidenziato problemi ambientali pertinenti la variante di Piano.
	LA RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE (AD ESEMPIO PIANI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE)	Le aree interessate dalle modifiche non producono trasformazioni rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, confermando in sostanza le scelte del Piano vigente.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE	PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI	Gli impatti ambientali connessi alla realizzazione dell'opera strategica, di cui alle modifiche di tracciato oggetto della variante di Piano, comportano impatti ambientali di durata e frequenza limitata alla sola fase di cantiere, aventi quindi carattere di reversibilità. Il progetto prevede il ripristino ed il recupero delle aree interferite dal cantiere e le opere di sistemazione ambientale permettono il completo inserimento dell'opera nel contesto in cui è inserita sia dal punto di vista paesaggistico che scenico che panoramico.
	CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI	Per quanto attiene eventuali effetti cumulativi imputabili alle modifiche urbanistiche, si evidenzia che:  - cambiamenti del clima: le modifiche non sono tali da determinare cambiamenti di clima in quanto non producono aumenti di emissione di CO2 o emissioni di gas a effetto serra;  - rifiuti: le modifiche non determinano una maggiore produzione di rifiuti;  - natura e biodiversità: le modifiche ricadono in un contesto agricolo e non sono interferiti elementi connessi alla rete ecologica, andando comunque a preservare la rete idrica esistente, nonché di fruizione e di connessione territoriale interferita.  - acque: le modifiche non determinano condizioni che possano inquinare le acque né i consumi idrici;  - uso del suolo: le modifiche non determinano perdita significative di suoli, con particolare riferimento ai suoli di elevato interesse agronomico, rispettando i disposti di cui all'art. 31 delle norme di PTR (riferimento paragrafo 6.1.1 della relazione illustrativa della presente variante semplificata di Piano).;  - flussi veicolari ed inquinamento acustico: le modifiche non determinano condizioni tali da incrementare il traffico veicolare o da generare inquinamento acustico.  - ambiente urbano: le modifiche non interessano l'ambiente urbano.  Le modifiche urbanistiche non presentano alcun carattere cumulativo degli impatti.
	NATURA TRASFRONTALIERA DEGLI IMPATTI	Le modifiche di tracciato non determinano implicazioni di natura transfrontaliera.
	RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE (AD ESEMPIO IN CASO DI INCIDENTI)	Le modifiche di tracciato non comportano elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
	ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE)	L'entità e l'estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) sono riconducibili al solo territorio comunale.

VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL PATRIMONIO CULTURALE, DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ AMBIENTALE O DEI VALORI LIMITE DELL'UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO	Le caratteristiche delle modifiche urbanistiche apportate <u>non incidono su</u> :  • <u>l'utilizzo intensivo del suolo</u> ;  • <u>il superamento dei livelli di qualità ambientale</u> , non originando ulteriori emissioni;  • <u>le caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale</u> .
IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE	Le modifiche urbanistiche in progetto <u>non interferiscono in alcun modo con area SIC e ZPS</u> tutelate ai sensi delle Direttive " <i>Habitat</i> " 92/43/CEE e " <i>Uccelli</i> " 79/409/CEE

Confronto tra i contenuti e gli obiettivi della Variante Semplificata di P.R.G.C. in progetto ed i criteri per la verifica preventiva di assoggettabilità al procedimento di VAS

### 6. CONCLUSIONI

La verifica preventiva di assoggettabilità della Variante Semplificata in progetto <u>non ha evidenziato incompatibilità</u> dei contenuti e degli obiettivi rispetto ai criteri individuati dalla Direttiva 2001/42/CE, ripresi dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in riferimento ai criteri dell'Allegato I alla I alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977. Le nuove previsioni (modifiche di tracciato di opera pubblica) costituiscono quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedura di VIA ma non comportano variazioni al sistema della tutela ambientale o l'individuazione di nuove possibilità edificatorie in aree vincolate o in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia a protezione ambientale e <u>non comportano nel complesso effetti ambientali significativi</u>.

La variante infine non necessita di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., non interferendo in alcun modo con aree SIC e ZPS tutelate ai sensi delle Direttive Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE.

Si può concludere che <u>la Variante Semplificata di P.R.G.C. in progetto complessivamente</u> non produce effetti ambientali tali da rendere necessario l'avvio del procedimento di valutazione ambientale. Si ritiene pertanto esclusa dal processo di valutazione ambientale.